

## Eccessiva durata del processo compete il risarcimento del danno

Legge Pinto – Legge 24 marzo 2001

La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo all'articolo 6, par. 1, prevede il diritto di ogni persona affinché la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente da un Tribunale ed entro un termine ragionevole.

Numerosi erano stati i ricorsi di cittadini italiani alla Corte Europa dei diritti dell'uomo a causa della lungaggine dei tempi dei processi civili e penali.

Numerose furono le condanne dello Stato Italiano al risarcimento dei danni in favore dei propri cittadini.

Per porre rimedio alla lunga serie di condanna, è stata emanata la legge 24 marzo 2001 n.89 c.d. "legge Pinto".

La legge all'articolo 2 stabilisce che, il cittadino che ha subito i tempi irragionevoli di una causa può rivolgersi alla Corte d'Appello del distretto più vicino in cui ha sede il Giudice competente, o in base all'articolo 11 del codice penale nel caso di procedimenti riguardanti i magistrati.

Le legge vuole evitare che sia la Corte d'Appello da cui dipende il Giudice che ha dato luogo all'eccessiva durata della causa.

La causa nel caso di controversia che abbia riguardato il giudice ordinario, va proposta contro il Ministero della Giustizia, nei casi diversi contro il Ministero delle Finanze.

Il procedimento è esente da contributo unificato.

Normalmente è considerata ragionevole la durata di un grado di giudizio che non supera i tre anni (ciò sulla base delle sentenze emessa a suo tempo dalla Corte Europa dei Diritti dell'Uomo).

Il risarcimento va proposto con ricorso entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il grado di giudizio.

Normalmente le Corti riconoscono l'importo di euro 1.000 per ogni anno di giudizio eccedente la ragionevole durata.

Le somme comunque possono essere ridotte o aumentate in funzione dell'importanza della controversia, della sua peculiarità e della condotta delle parti.

La documentazione offerente la durata della causa non è necessario sia prodotta dal ricorrente, ma può essere acquisita d'ufficio dalla Corte d'Appello.

Sul punto vedasi Francesco Furnari.

Il risarcimento dei Danni per la lentezza della Giustizia - Giappichelli Editore.

Lo studio è in grado di instaurare cause per il pagamento dei danni da eccessiva durata delle cause in tutta Italia, anche con accordi economici atti a sostenere le persone che non dispongono di risorse immediate.

Fabio Petracci